



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 55 DEL 24-09-2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **ventiquattro** del mese di **Settembre** alle ore **17:10** in modalità telematica mediante videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **MORENO SEGHI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
MARMO LUCA	X	
RIMEDIOTTI ROBERTO	X	
BARTOLI DANIELA	X	
VESPESIANI RICCARDO	X	
CINOTTI ALICE		X
SEGHI MORENO	X	
BALDASSARRI GIULIO	X	
MUCCI LORENZO		X
MANDOLINI WALTER	X	
DUCCI VENUSIA		X
MONTAGNA GIUSEPPE	X	
TOMASSI ALESSANDRA		X
VIVARELLI CARLO	X	

Numero totale PRESENTI: **9** – ASSENTI: **4**

Sono presenti gli Assessori Esterni **BUONOMINI GIACOMO - BIANCHI VERUSCA**.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DONATELLA D'AMICO** il quale, dopo essersi assicurata della compresenza degli amministratori sopra indicati, provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **BARTOLI DANIELA - MANDOLINI WALTER - VIVARELLI CARLO** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

Alle ore 17,34 entra in collegamento il Consigliere Giuseppe Montagna, i presenti da questo momento sono n°9.

Il Consiglio procede con la discussione dell'argomento in oggetto.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata l'illustrazione del presente argomento da parte dell'Assessore Bianchi "OMISSIS", integralmente contenuta nel file audio allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Richiamate le seguenti norme:

l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'art. 138 del D.L. 34/2020 ha allineato i termini di approvazione dei regolamenti, delle tariffe e d

Tenuto conto che:

con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), veniva istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

la medesima IUC risultava composta da:

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali che non appartengano alle categorie catastali A1, A8 oppure A/9;
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

la Legge n. 160 del 27.12.2019 – articolo 1 comma 783 – ha abolito a partire dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'articolo 1 commi da 739 a 783 della predetta Legge ha ridefinito la disciplina per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU).

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale con le quali era stato approvato il Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'imposta unica comunale (IUC):

- San Marcello Pistoiese - Consiglio comunale n° 17 in data 4.8.2014;
- Piteglio – Consiglio comunale n° 6 del 9.4.2014;

Ritenuto di approvare un nuovo Regolamento IMU che disciplini in maniera unitaria la materia di cui trattasi in conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dall'articolo 1 commi da 738 a 783 delle Legge 27.12.2019 n° 160;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall'Ente, relativamente al provvedimento in oggetto si attesta:

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza.

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che non ci sono ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione l'argomento di cui trattasi.

Si assenta il Consigliere Giuseppe Montagna.

La votazione, espressa dagli aventi diritto nelle forme di legge, consegna il seguente risultato:

PRESENTI n.9

VOTANTI n.8 (il Consigliere Montagna non partecipa alla votazione)

FAVOREVOLI n.7

CONTRARI//

ASTENUTI n.1 Consigliere Carlo Vivarelli del Gruppo Consiliare di Minoranza "Partito Indipendentista Toscano"

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dalla Legge n° 160 del 27 dicembre 2019, allegato al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di stabilire che detto Regolamento verrà applicato dalla data dell'eseguibilità del presente atto con decorrenza 1 gennaio 2020. Dalla medesima si intendono abrogate le norme relative all'IMU contenute nei Regolamenti per l'applicazione e disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)

approvati con i seguenti atti consiliari:

- San Marcello Pistoiese - Consiglio comunale n° 17 in data 4.8.2014;
- Piteglio – Consiglio comunale n° 6 del 9.4.2014.

3. Di trasmettere il Suddetto Regolamento attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 52 comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

4. Di incaricare l'Ufficio Segreteria Generale della pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Statuto e Regolamenti".

5. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
MORENO SEGHI

II SEGRETARIO COMUNALE
DONATELLA D'AMICO

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
DONATELLA D'AMICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione all'Albo on line dell'Ente.

Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.).**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regularità Tecnica:

PARERE Favorevole

San Marcello Piteglio, **18-08-2020**

**IL RESPONSABILE
CECCHINI BARBARA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.).**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

San Marcello Piteglio, **18-08-2020**

**IL RESPONSABILE
Cecchini Barbara**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. del .../.../2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili _____	4
Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	4
Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili _____	4
Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	5
Articolo 7 – Differimento del termine di versamento e altri provvedimenti agevolativi ____	5
Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato _____	5
Articolo 9 - Versamenti minimi _____	6
Articolo 10 – Interessi moratori _____	6
Articolo 11 – Rimborsi e compensazione _____	6
Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione _____	6
Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento _____	6

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2- Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, l'organo competente del Comune può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente (ogni anno / ogni due anni / ogni tre anni / ogni n anni) alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico competente ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Ufficio del territorio. Nelle more dell'approvazione di nuovi valori da parte della Giunta, ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo, si considerano ancora validi quelli già deliberati in anni precedenti.
3. Tale determinazione costituisce il limite del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
4. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
5. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
6. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Nel caso di effettiva utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è comunque soggetto ai fini dell'imposta alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
9. Ai sensi dell'art. 31, comma 20, legge 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo. La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge 212/2000.

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile, a condizione che il bene non sia stato trasferito ad alcun titolo nel medesimo periodo.
3. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento e altri provvedimenti agevolativi

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
2. Ai sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione di incentivi economici alle imprese è data altresì facoltà alla Giunta Comunale di attivare con propria delibera, in modo eccezionale e temporaneo, misure agevolative da riconoscere alle aziende collocate in un'area definita o di un settore specifico che abbiano subito un'oggettiva situazione di disagio e perdita di capacità produttiva o commerciale a causa di: lavori pubblici che abbiano determinato un impedimento all'ordinario esercizio delle attività; grave limitazione dell'attività economica, derivata da eccezionali situazione di crisi imputabili a eventi atmosferici eccezionali, situazioni sanitarie eccezionali e quant'altro di assimilabile.

Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statuari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.

Articolo 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a euro 4,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 10,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(PROVINCIA DI PISTOIA)

Verbale n. 13 del 24/08/2020

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

Il sottoscritto **Antonio Gedeone**, revisore dei conti di codesto Ente (giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2020), procede all'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale (e relativi allegati) avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)"

Premesso che:

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 190/2019 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) e che istituisce la nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- che occorre, pertanto, procedere all'adozione del nuovo regolamento comunale per l'imposta municipale propria (IMU) a partire dall'anno 2020;

Visto

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.L. 201/2011, art. 13, commi 15 e 15bis, relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali;
- l'art. 27, comma 8, della Legge 488/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 107, comma 1, del D.L. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;

Dato atto che i regolamenti approvati dall'Ente entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Esaminata, altresì, la bozza del relativo “Regolamento” (composto da n. 13 articoli) non rilevando elementi ostativi all’eventuale adozione da parte dell’Ente;

Rilevato che dalla data di eseguibilità del predetto “Regolamento”, con decorrenza 01/01/2020, saranno abrogate le norme relative all’IMU contenute nei Regolamenti per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvati con i seguenti atti: Consiglio Comunale n. 17/2014 già Comune di San Marcello Pistoiese e Consiglio Comunale n. 6/2014 già Comune di Piteglio;

Visti, altresì, i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile rilasciati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, riportata in oggetto.

***Firma dell’Organo di revisione¹
dott. Antonio Gedeone***

¹Firma digitale ai sensi del D.lgs. n.82 del 7 marzo 2005 s.m.i.